

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1670 DEL 09/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A UN MEDICO CON FUNZIONI DI MEDICO AUTORIZZATO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI. BANDON. 60/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1836/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente f.to Sara Baldassin

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il sistema della sorveglianza sanitaria dei lavoratori presenti in Azienda è assicurato attraverso le funzioni del medico competente e del medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti [...]*" disciplina le funzioni del medico autorizzato alla protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
- ai sensi della vigente legislazione, le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza; il medico autorizzato è scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, con i requisiti indicati da apposito decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- le attribuzioni di sorveglianza sanitaria ordinaria del medico competente trovano fonte nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- per l'esercizio delle relative funzioni il medico specialista dev'essere in possesso dell'iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché dell'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- nell'organizzazione aziendale è presente un unico medico dipendente con funzioni di medico competente, supportato da un medico competente coordinato libero professionista esterno, che erogano l'assistenza di sorveglianza sanitaria ordinaria; le funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori radioesposti sono assicurate attraverso un professionista con incarico libero professionale;
- l'Azienda non dispone di graduatorie di concorso pubblico per l'assunzione di medici del lavoro in possesso dell'iscrizione ai previsti elenchi speciali di medico autorizzato e di medico competente né risulta possibile ricorrere a graduatorie a disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- al fine di garantire l'adempimento agli obblighi legalmente incombenti sul datore di lavoro in merito alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai lavoratori radioesposti, con note n. 44924 di prot. del 17 maggio 2022 e n. 62298 di prot. dell'11 luglio 2022 il Direttore sanitario ha pertanto indicato la necessità di procedere all'indizione delle procedure selettive per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale in favore di un professionista esterno in possesso di specializzazione in medicina del lavoro (ovvero disciplina equipollente o affine) nonché dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori radioesposti, evidenziando l'opportunità che il medico autorizzato possa supportare, al bisogno, l'Ufficio del medico competente nelle attività di sorveglianza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;

- in relazione all'impossibilità di procedere all'assunzione di medici dipendenti, la lettera J della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 recante "*Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR*" ha disposto che, stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione delle risorse umane, le aziende sono autorizzate a disporre autonomamente per ragioni di carattere eccezionale connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, il conferimento di incarichi libero professionali o l'instaurazione di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'articolo 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche senza necessità di preventiva autorizzazione regionale;
- si richiama peraltro anche l'espressa autorizzazione acquisita con la programmazione relativa al terzo trimestre 2021, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 354238 del 9 agosto 2021, con la quale è stata prevista l'acquisizione di un medico del lavoro a supporto delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Azienda;
- con deliberazione n. 1331 del 15 luglio 2022 (di aggiornamento del testo della precedente deliberazione n. 1140 del 17 giugno 2022) è stato pertanto indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale a un medico specialista con i requisiti per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, a supporto dell'erogazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria obbligatoria previste per legge a carico del datore di lavoro il quale sia altresì in possesso dell'iscrizione anche all'elenco dei medici competenti e che possa, al bisogno e secondo la propria disponibilità, supportare l'ordinaria attività di sorveglianza sanitaria del medico competente aziendale nell'effettuazione delle visite preassuntive e periodiche del personale in qualità di medico competente coordinato;
- il relativo bando (n. 60/2022) è stato pubblicato sul sito internet dell'Azienda il giorno 19 luglio 2022 ed entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (scaduto il 29 luglio 2022) è pervenuta un'unica candidatura da parte del dr. Andrea CAMAROTTO, in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- con deliberazione n. 1448 del 12 agosto 2022 si è provveduto all'ammissione della candidatura del dr. CAMAROTTO alla selezione e alla nomina della relativa commissione esaminatrice;
- con nota n. 72540 di prot. del 16 agosto 2022 l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha trasmesso alla commissione esaminatrice la candidatura pervenuta;
- con verbale di riunione datato 23 agosto 2022, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione di valutazione, viste l'esperienza e la formazione professionale attestata dal concorrente, ne ha dichiarato l'idoneità ai fini del conferimento dell'incarico.

Considerato che:

- l'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 ha previsto la possibilità per le Aziende di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per lo svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali;
- appare accertata, per quanto sopra esposto, l'indisponibilità di personale medico dipendente in servizio a garantire la regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza nella disciplina di interesse e l'impossibilità di ricorrere all'assunzione di personale dipendente a garanzia dell'ordinario fabbisogno;
- il conferimento dell'incarico di collaborazione del quale trattasi è congruente con le previsioni del il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11

febbraio 2022 e con gli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale;

- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Precisato che il bando dell'avviso della selezione prevede per l'incarico libero professionale del quale trattasi le seguenti caratteristiche:

- la durata dell'incarico è di un anno dalla decorrenza indicata nel contratto di collaborazione redatto secondo lo schema allegato al presente provvedimento; l'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente che possa garantire il fabbisogno di presenza necessario a garantire la continuità dei servizi;
- le prestazioni professionali oggetto dell'incarico riguarderanno le attività di seguito elencate:

per l'attività di medico autorizzato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti:

visita medica preventiva;

visite mediche periodiche e straordinarie;

allontanamento dal lavoro;

analisi dei rischi individuali;

istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro comunicazione all'ISPESL;

consegna della documentazione al medico subentrante in caso di cessazione dall'incarico;

consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee;

sorveglianza medica eccezionale;

segnalazione di esposizioni rilevanti e malattie professionali;

per l'eventuale ulteriore attività di supporto al medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, in qualità di medico coordinato:

visite preventive di avvio al lavoro a rischio;

visite periodiche del personale esposto a rischio;

- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare l'impegno di presenza necessario a espletare le attività previste dall'incarico nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente; la programmazione dell'attività da svolgere sarà concordata con il Direttore sanitario e con il dirigente medico dipendente che espleta le funzioni di medico competente;

- il compenso in favore del professionista è stabilito per come segue:

euro 60,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio A, compresa la compilazione della cartella clinica;

euro 40,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio B, compresa la compilazione della cartella clinica;

euro 80,00 orari per eventuali incontri formativi, riunioni o quant'altro non altrimenti indicato;

per l'eventuale ulteriore attività di supporto al medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, in qualità di medico coordinato: euro 35,00 per ciascuna visita;

- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa dal professionista alle scadenze concordate; alla fattura dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, munita del visto di approvazione del medico competente dipendente dell'Azienda, che attesterà la congruità della presenza effettuata dal professionista rispetto agli obiettivi concordati nel periodo di riferimento, unitamente al visto di approvazione del Direttore sanitario, che attesterà la congruenza degli obiettivi raggiunti rispetto alle esigenze aziendali;
- il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l'attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Precisato altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola, si precisa che sulla base della spesa media mensile complessiva effettivamente sostenuta per l'incarico all'attuale medico autorizzato libero professionista, si ritiene prudente vincolare un impegno di euro 36.000,00 – salvo successivo adeguamento;
- l'impegno grava sui conti del bilancio economico dell'Azienda destinati alla spesa per le collaborazioni libero professionali di natura sanitaria. secondo le quote di competenza; per la parte di competenza dell'esercizio in corso si tiene conto del periodo ottobre – dicembre 2022, dal momento che il medesimo professionista ha già in corso una precedente collaborazione con scadenza il 30 settembre 2022 (conferito con precedente deliberazione n. 1140 del 17 giugno 2022).

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nella motivazione con riferimento all'attribuzione dell'incarico di collaborazione libero professionale quale medico specialista in medicina del lavoro iscritto all'elenco dei medici autorizzati nonché all'elenco dei medici competenti, in favore del dr. Andrea CAMAROTTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata dalla commissione esaminatrice in data 23 agosto 2022 sulla domanda di partecipazione pervenuta da parte del dr. Andrea CAMAROTTO nell'ambito dell'avviso per il conferimento di un incarico libero professionale a un medico specialista in medicina del lavoro con i requisiti per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti nonché dell'iscrizione anche all'elenco dei medici competenti di cui al bando n. 60/2022;
2. di pubblicare l'esito della selezione nell'apposita sezione del sito internet dell'Azienda;
3. di conferire al dr. Andrea CAMAROTTO, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'incarico di collaborazione di natura libero professionale della durata di dodici mesi dalla decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione, a supporto della continuità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle prestazioni di sorveglianza sanitaria obbligatoria previste per legge a carico del datore di lavoro;
4. di precisare che, ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista concorderà mensilmente con il Direttore sanitario e con il dirigente medico dipendente che espleta le funzioni di medico competente la propria disponibilità di presenza, l'impegno di presenza necessario a espletare le attività previste dall'incarico nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente, a fronte del seguente compenso:

euro 60,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio A, compresa la compilazione della cartella clinica;

euro 40,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio B, compresa la compilazione della cartella clinica;

euro 80,00 orari per eventuali incontri formativi, riunioni o quant'altro non altrimenti indicato;

per l'eventuale ulteriore attività di supporto al medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, in qualità di medico coordinato: euro 35,00 per ciascuna visita preventiva o periodica;
5. di precisare inoltre che il rischio dell'attività grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
6. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula del relativo contratto individuale di collaborazione del professionista secondo lo schema allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, nonché a curare i successivi obblighi di pubblicazione e trasparenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
8. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
9. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 36.000,00 – salvo successivo eventuale adeguamento - ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022 (periodo ottobre – dicembre)	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	9.000,00
2023	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	27.000,00

10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore f.f.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(dott. Cristiano Galizian)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro
iscritto nell'elenco speciale dei medici autorizzati alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
nonché nell'elenco speciale dei medici competenti

con

Nr. _____ di reg. contr. del _____ 2022

Premesso che:

- con deliberazione n. 1331 del 15 luglio 2022 è stato approvato un bando di avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale di medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro iscritto nell'elenco speciale dei medici autorizzati alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti nonché nell'elenco speciale dei medici competenti, a supporto della continuità nell'erogazione dei libelli essenziali di assistenza della sorveglianza sanitaria dei lavoratori operanti all'interno dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" (bando n. 60/2022);
- con deliberazione n. _____ del _____ 2022 è stato dato atto dell'esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e la il dr. / la dr.ssa _____, nato/a a _____ il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* e in quest'atto, per delega dello stesso come da deliberazione n. 497 del 12 marzo 2021 e successiva deliberazione n. 2053 del 26 novembre 2021, dal Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane"

Sig. dott. Cristiano Galizian
nato a La Spezia il 5/10/1971,
C.F.: GLZ CST 71R05 E463 R
domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa,
E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- residenza: comune di:
indirizzo:

(d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di medico autorizzato alla sorveglianza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti nonché per l'esercizio delle funzioni di medico competente, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti

del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001, al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Il suddetto incarico decorre dal giorno _____ 2022 e ha durata di dodici mesi, con scadenza il giorno _____ 2023.

Per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, il professionista concorderà mensilmente con il Direttore sanitario e con il medico competente dipendente dell'Azienda la propria disponibilità di presenza che terrà conto del rispetto degli obblighi legali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle scadenze imposte dalla vigente normativa.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista è assegnato all'Ufficio del medico competente dell'Azienda nel Presidio ospedaliero di Bassano (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Le prestazioni professionali oggetto dell'incarico riguarderanno le attività di seguito elencate relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti:

- visita medica preventiva;
- visite mediche periodiche e straordinarie;
- allontanamento dal lavoro;
- analisi dei rischi individuali;
- istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro comunicazione all'ISPESL;
- consegna della documentazione al medico subentrante in caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee;
- sorveglianza medica eccezionale;
- segnalazione di esposizioni rilevanti e malattie professionali.

L'incarico ricomprende – all'occorrenza e secondo la disponibilità del professionista – la possibilità di supporto del medico competente (quale medico competente coordinato) all'effettuazione delle attività di sorveglianza sanitaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle:

- visite preventive di avvio al lavoro a rischio;
- visite periodiche del personale esposto a rischio.

2) COMPENSO

Il compenso previsto in favore del professionista è stabilito per come segue:

- euro 60,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio A, compresa la compilazione della cartella clinica;
- euro 40,00 per ciascuna visita preventiva o periodica di radioprotezione dei lavoratori in fascia di rischio B, compresa la compilazione della cartella clinica;
- euro 80,00 orari per eventuali incontri formativi, riunioni o quant'altro non altrimenti indicato;
- per l'eventuale ulteriore attività di supporto al medico competente per le visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, in qualità di medico coordinato: euro 35,00 per ciascuna visita.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La spesa massima prevista e autorizzata per la durata complessiva dell'incarico è pari a euro 36.000,00.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore sanitario.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.